

quella città, nominato Scipione Saraceno, incolpato di avere con sporca insidia fatto oltraggio alla moglie di un patrizio e di avere rotti i sigilli della cancelleria vescovile, in tempo di sede vacante. Di questo fatto il nunzio papale aveva sollecitamente dato avviso a Paolo V, il quale chiamò ad udienza l'ambasciatore della repubblica Agostino Nani, e con aspri modi e risentiti gli dichiarò, che, qualunque ne fosse la cagione, non permetterebbe giammai, che un ecclesiastico, contro le disposizioni del concilio di Trento, venisse giudicato dinanzi a tribunali laici. Nel tempo stesso lagnossi gravemente delle suindicate leggi circa l'erezione di nuove chiese o monasteri in Venezia, e la proibizione di legati o vendite di beni stabili in favore di cause pie. Disse, essere nulli quei decreti da per sè stessi, perchè contrarii ai sacri canoni ed alle leggi imperiali; essere ingiusti e scandalosi, perchè riducevano gli ecclesiastici a peggiore condizione delle persone infami; essere di già incorsi nelle censure tutti coloro, che in qualsiasi modo vi avevano avuto parte. Comandò poi, che altrettanto dicesse al governo il suo nunzio residente in Venezia.

L'ambasciatore Nani scrisse al senato tutte le lagnanze del papa, e verso la metà del mese di novembre gli arrivarono le risposte da dargli in nome della repubblica. Erano — « che, quanto alla carcerazione del canonico di Vicenza, la repubblica non aveva mai rinunciato al diritto di giudicare gli ecclesiastici delinquenti contro le leggi sociali; diritto, fondato sopra l'autorità sovrana di ogni altro principe, esercitato senza contrasto pel lungo corso di ben dieci secoli, riconosciuto ed approvato, ed a lei anzi comandato, da più brevi pontifizii, che si conservano negli archivii della cancelleria ducale (1): che quanto alle chiese ed ai

(1) Tra questi ve ne sono cinque, i quali furono da me portati nella mia *Storia della Chiesa di Venezia*, pag. 429 e seg. del vol. I; due di Paolo II, due di Sisto IV ed uno d'Innocenzo IV. Con essi, non solo è permesso, ma comandato al-

tresi, che gli ecclesiastici rei di gravi delitti siano processati dalle magistrature dello stato, coll'assistenza del vicario del patriarca. — « Ut adversus omnes et singulos clericos saeculares sex regulares » cujuscumque ordinis, status et gradus....